

n. 127 RP.
Ri PUBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
DAL 28.5.11 AL 7.6.11

Comune di Brusimpiano

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 6/4/2011

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

-titolare: il comune di Brusimpiano competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;

- responsabile: persona fisica sarà individuata con decreto del sindaco;
- incaricato: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;
- la risoluzione delle riprese è da considerarsi alta in tutti i casi in cui non sia diversamente disposto;

Articolo 2

Finalità del trattamento

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:

- identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
- prevenire atti vandalici;
- tutelare la sicurezza urbana;
- rilevare infrazioni nei casi previsti dal Codice della strada;

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003;

Articolo 3

Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento viene individuato nell'ambito del servizio di Polizia Locale.

2. E' onere del responsabile provvedere a:

- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 196/2003;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distribuzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 4

Incaricato al trattamento

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:
 - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli in modo lecito e secondo correttezza;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
 - accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza;

Articolo 5

Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2;
 - conservati per il massimo di 7 gg., salvo deroghe legislative espresse, giorni decorrenti dalla raccolta e tenuto conto delle finalità da perseguire.

Articolo 6

Ambienti di posizionamento delle telecamere

1. Le telecamere possono essere posizionate in corrispondenza di luoghi pubblici.

Articolo 7

Risoluzione della ripresa

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il controllo del traffico.
2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana.

Articolo 8

Periodo di conservazione delle immagini

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore.
2. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per un massimo di 7 gg. salvo ulteriori necessità di conservazione secondo previsioni legislative espresse.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto

delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.

2. In particolare in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di Area videosorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003).

Articolo 10

Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il Comando di polizia locale.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del titolare del trattamento;
 - espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;
 - diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
 - indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - termini di conservazione delle immagini se registrate.

Articolo 11

Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Articolo 12

Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.LGS. n.196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'art.4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art.20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art.22 comma 3 e comma 9 e loro successive modificazioni e integrazioni. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la polizia locale, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato.
2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art.7 e seguenti del D.LGS. n.196/03.

Articolo 13

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.22 Legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione, è pubblicato per 15 giorni nei modi di legge ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 15

Modifiche regolamentari

Qualora sopravvengano norme di rango superiore, innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute.

Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento nel rispetto della competenza consiliare.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 6/4/2011, divenuta esecutiva in data 22.4.2011;

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, dal 23.5.2011 al 7.6.2011;
- è entrato in vigore il 8.6.2011, giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

